



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 23 marzo 2017, composta da:

Dott.ssa Diana CALACIURA Presidente

Dott. Giampiero PIZZICONI Primo Referendario

Dott. Tiziano TESSARO Primo Referendario

Dott.ssa Francesca DIMITA Primo Referendario relatore

Dott.ssa Daniela ALBERGHINI Referendario

Dott.ssa Elisabetta USAI Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 13/SEZAUT/2015/ INPR recante *"...le linee guida, i relativi questionari allegati (distinti per province, comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti) ed i criteri, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014"*.

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n.182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2014, redatta dall'Organo di revisione del Comune di Castelfranco Veneto sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 15/2017, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione per la pronuncia specifica ex art. 1, commi 166 e seguenti, della L. 266/2005;

UDITO il Magistrato relatore, dott.ssa Francesca Dimita;

FATTO

L'esame della relazione redatta ai sensi del citato art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dall'organo di revisione del Comune di Castelfranco Veneto sulle risultanze del rendiconto 2014 ha rivelato alcune criticità.

1) Riaccertamento straordinario dei residui.

Dalla deliberazione della Giunta comunale n. 125 del 20 maggio 2015, avente ad oggetto l'approvazione delle suddette risultanze nonché la conseguente rideterminazione, al 1° gennaio 2015, del risultato di amministrazione, in particolare, si evince che sono stati eliminati complessivamente residui attivi per complessivi euro 128.099,00 e residui passivi per euro 1.531.645,45, con la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione, al 1° gennaio 2015, in euro 6.116.165,92, di cui euro 1.005.964,00 disponibile, euro 804.501,40 per accantonamenti ed euro 4.305.700,52 per investimenti. Al 31.12.2014, il risultato di amministrazione era pari ad euro 4.712.619,49.

Il Fondo Pluriennale Vincolato è risultato essere pari a complessivi euro 6.506.931,62.

2) Servizi conto terzi.

Con riguardo alla corretta allocazione delle poste di bilancio, è stato rilevato che l'importo di euro 229.500,74 di pagamenti (punto 1.13.1 del questionario) e di euro 448.322,78 di impegni (punto 1.13.2 del questionario), sono stati contabilizzati alla voce "*Atre per servizi conto terzi*".

DIRITTO

1) RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO.

Come si è già evidenziato nella parte in fatto, dalla delibera della Giunta con la quale sono state approvate le risultanze dell'operazione di riaccertamento straordinario, sono emerse delle criticità relative al mantenimento di buona parte dei residui attivi, nonostante la relativa gestione, nel 2014 ed anche negli esercizi precedenti, avesse accusato problematiche relative all'accumulo di residui attivi vetusti ed un tasso di smaltimento non soddisfacente. Ciò, tra l'altro, ha determinato un incremento del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 rispetto a quello accertato al 31.12.2014.

In considerazione di quanto rilevato, questa Sezione si riserva di compiere verifiche più approfondite in occasione del controllo sulla gestione dell'esercizio 2015.

2) SERVIZI CONTO TERZI.

Con riferimento all'esercizio 2014, i "Principi contabili per gli enti locali" elaborati dal Ministero dell'Interno - Direzione centrale della finanza locale (punto n. 27 del principio contabile n. 1) prevedevano che i servizi conto terzi fossero servizi comportanti entrate e spese costituenti al tempo stesso un credito ed un debito per l'ente, riguardanti operazioni poste in essere per conto di altri soggetti, non per seguire un interesse diretto o proprio, ma per realizzare l'interesse di tali soggetti. Il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011), al paragrafo n. 7 (punto 7.1.) ribadisce che trattasi di "transazioni" poste in essere per conto di altri soggetti, aggiungendo, quale ulteriore elemento idoneo ad individuare le fattispecie riconducibili a tale categoria con assoluta precisione, l'assenza di discrezionalità e di autonomia decisionale da parte dell'ente, la quale, a sua volta, esclude

la natura autorizzatoria delle relative operazioni e che deve ravvisarsi qualora l'ente non concorra a determinare alcuno dei seguenti aspetti della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa. Il Principio da ultimo richiamato, inoltre, riporta, a titolo esemplificativo, le operazioni che rivestono natura di servizi per conto di terzi, tra le quali figurano: quelle "svolte dall'ente come <capofila>, solo come mero esecutore della spesa, nel caso in cui l'ente riceva risorse da trasferire a soggetti già individuati, sulla base di tempi e di importi predefiniti"; la gestione della contabilità svolta per conto di un altro ente che ha un proprio bilancio di previsione e consuntivo; la riscossione di tributi o di altre entrate per conto di terzi. Per converso, secondo il medesimo Principio, che le elenca sempre a titolo esemplificativo, non costituiscono servizi per conto di terzi, le seguenti operazioni: le spese sostenute per conto di un altro ente che comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate; le operazioni svolte per conto di un altro soggetto che non ha un proprio bilancio nel quale contabilizzare le medesime operazioni; i finanziamenti comunitari, ove non risultino predefiniti tempi, importi e destinatari dei successivi trasferimenti; le operazioni in attesa di imputazione definitiva in bilancio.

Non v'è dubbio che, in materia di partite di giro e di servizi per conto di terzi, il Principio contabile applicato, operante dall'esercizio 2015, abbia semplicemente esplicitato in maniera più compiuta e dettagliata concetti già contenuti nei Principi contabili per gli enti locali, così come elaborati dalla giurisprudenza della Corte dei conti e delle Sezioni regionali di controllo, in particolare e che non abbia aggiunto nulla di nuovo ad un

regime contabile preesistente e che si ponga, dunque, in continuità con il passato.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2014, e della successiva istruttoria:

1. raccomanda all'amministrazione comunale di Castelfranco Veneto di effettuare una attenta disamina dei residui attivi in occasione del riaccertamento ordinario, al fine di assicurare il mantenimento soltanto di quelli effettivamente sussistenti;

2. raccomanda all'amministrazione comunale di Castelfranco Veneto, sulla scorta delle considerazioni esposte in diritto, a valutare attentamente se determinate poste vadano incluse o meno nei servizi per conto di terzi o se vadano, invece, allocate in altre componenti del bilancio;

3. dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Direttore della segreteria, al Consiglio comunale, al Sindaco, al responsabile dei servizi finanziari nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria, del Comune di Castelfranco Veneto.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 23 marzo 2017.

Il magistrato relatore

Il Presidente

F.to Francesca Dimita

F.to Diana Calaciura Traina

Depositato in Segreteria il 24 ottobre 2017

IL DIRETTORE DI SEGreteria

F.to Dott.ssa Raffaella Brandolese